

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1396-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 22 marzo 1966

modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 6 dicembre 1967

(V. Stampato n. 3036)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(FANFANI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 9 dicembre 1967

Adesione alla Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New York il 10 giugno 1958 e sua esecuzione

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione relativa al riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New York il 10 giugno 1958.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 12 della Convenzione stessa; restano ferme le disposizioni contenute negli articoli 2 e 800 del Codice di procedura civile.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 12 della Convenzione stessa.